Comune di Bastiglia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

Approvato con Delibera di Giunta comunale n. 15 del 20/03/2018

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche" inerenti ad attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, espletate dal personale interno all'Ente e inerenti appalti di lavori, servizi e forniture. L'istituto incentivante trova applicazione se e nei limiti in cui l'incarico interno esoneri l'ente dal dispendio di risorse derivante dal ricorso ad appalto di servizi tecnici e amministrativi per il conseguimento della medesima professionalità, procurando un vantaggio economico in termini di minore spesa.

Art. 2 - Definizione delle prestazioni

L'incentivazione riguarda le prestazioni assegnate, a diverso titolo al personale interno dell'amministrazione comunale e dei servizi convenzionati nonché al personale assunto a qualsiasi titolo e formalmente individuato nelle attività sotto indicate:

- Programmazione della spesa per investimenti;
- Validazione preventiva dei progetti;
- Predisposizione e controllo delle procedure di gara, Responsabilità del Procedimento di gara;
- Predisposizione e controllo delle procedure dall'incarico professionale per la progettazione, alla approvazione fasi progettuali, alla esecuzione, alla contabilità dei lavori, alla chiusura dei contratti pubblici;
- Responsabile Unico del Procedimento;
- Direzione Lavori e/o Assistenza di cantiere per l'esecuzione e/o responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- Collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione;
- Collaudo statico.

L'incentivazione riguarda tutte le tipologie contrattuali aggiudicate in osservanza del Codice dei contratti pubblici e pertanto non trova applicazione per quegli affidamenti effettuati in deroga al codice dei contratti o per le procedure di vendita di beni mobili/immobili o di acquisizione in locazione per i quali trova applicazione il R.D. 827/1924.

Art. 3 - Costituzione del fondo

Il fondo di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è costituito:

- da una somma pari all'**1,60%** (80% del 2%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici;
- da una somma pari allo **0,80%** (80% dell'1%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, dei servizi;
- da una somma pari allo **0,80%** (80% dell'1%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle forniture.

Il Fondo di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è costituito, altresì, da una somma pari allo 0,20% (10% del 2%), dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e forniture, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata; tale fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della L. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti (lavori, forniture e servizi).

In ogni singolo quadro economico, alla voce somme disposizione, e comunque con determinazione a contrarre del Responsabile d'Area, deve essere previsto lo stanziamento per la costituzione del Fondo nella misura massima più sopra indicata dell'importo posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata, altrettanto dicasi per l'impegno della spesa.

Con lo stesso atto dovranno essere indicate le figure partecipanti alla ripartizione dell'incentivo e le relative competenze, ivi comprese le attribuzioni di competenze, nel caso in cui l'ente se ne avvalga, ad una Centrale Unica di Committenza/SUA.

Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro del 01/04/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/01/2004.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa non concorrono alla costituzione del Fondo.

Nel caso in cui nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Ente si avvalga di una Centrale Unica di Committenza/SUA le somme destinate alla Centrale Unica di Committenza/SUA dovranno essere trasferite con la determinazione di aggiudicazione.

Art. 4 - Gruppo di Lavoro

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, e per le competenze meglio indicate al precedente Art. 2, è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale secondo i seguenti criteri:

- il grado di professionalità richiesto per ogni specifico appalto dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

La composizione del Gruppo di lavoro sarà definita in relazione alla complessità dell'investimento e, sarà determinato dal Responsabile Unico del procedimento con atto di affidamento di incarico di cui all'Art. 5.

Possono fare parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli indicati al precedente Art. 2 dipendenti dell'Amministrazione, e/o della Centrale Unica di Committenza, o di altri Enti Pubblici.

Art. 5 - Atto di incarico

L'atto di incarico, che corrisponde alla determinazione a contrarre indicata al precedente Art. 3, specificherà:

a) La spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
b L'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
c) L'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettanti a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro; per le funzioni di supporto esterno all'Area il personale e le competenze saranno individuate dal Responsabile di Area/Servizio che svolge le funzioni di supporto e comunicate formalmente al RUP.

Art. 6 - Informazione e pubblicità

L'Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza semestrale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 7 - Ripartizione del fondo

Con la stessa determinazione a contrarre il RUP provvede a determinare la ripartizione degli incentivi, individuando formalmente il personale a cui attribuire le competenze di cui al presente regolamento, su indicazione del Responsabile di Area/Servizio se esterno all'ente, che costituisce il Gruppo di Lavoro, tenendo conto:

a) del grado di responsabilità connesso all'attività espletata secondo le prestazioni indicate all'Art. 2;
b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati e/o documenti amministrativi;
c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
d) dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo gli elaborati tecnici/amministrativi.

Lo stesso RUP può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, anche su proposta del competente Responsabile d'Area/servizio. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale individuato nel provvedimento di nomina, in quanto affidate a soggetti esterni all'amministrazione medesima, o svolte da personale con qualifica dirigenziale, ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie che andranno ad incrementare il Fondo di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Qualora, nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Ente, per le competenze specificate al precedente Art. 2, si avvalga di una Centrale Unica di Committenza/SUA è riconosciuta alla stessa la quota massima del 25% dell'incentivo summenzionato ed esattamente:

- da una somma pari allo 0,40% (25% dell'1,60%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici;
- da una somma pari allo 0,20% (25% dello 0,80%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, dei servizi e delle forniture.

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla

somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepiti dallo stesso dipendente.

Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività, qualora le varie prestazioni vengano svolte interamente dal personale dipendente dell'amministrazione, secondo la ripartizione di presso indicata:

Prestazioni eseguite	**% del Fondo**
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Validazione preventiva dei progetti	10%
Controllo e predisposizione delle procedure di gara (capitolato di gara, lettera d'invito, gestione gara, proposta di aggiudicazione); Responsabilità del Procedimento di gara; Da corrispondere alla CUC se attivata. Erogazione secondo aliquote di cui alla Tabella 2) sottostante.	25%
Predisposizione e controllo delle procedure dall'incarico professionale per la progettazione, alla approvazione fasi progettuali, alla esecuzione, alla contabilità dei lavori, alla chiusura dei contratti pubblici.	25%
Responsabile Unico del Procedimento.	25%
Direzione Lavori e/o Assistenza di cantiere per l'esecuzione e/o responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.	5 %
Collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione; Collaudo statico.	5%
Totale	**100%**

Ripartizione per CUC/SUA

Tab. 2 - Prestazioni eseguite	**% del Fondo**
Responsabile del procedimento di gara, qualora non rivesta la qualifica dirigenziale	20%
Collaboratori amministrativi	80%

Art. 8 - Tempistiche e cause di riduzione

Con il conferimento dell'incarico il responsabile del servizio individua i tempi entro i quali dovranno essere eseguite le prestazioni.

I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.
I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalla disciplina vigente.

Nel caso in cui nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Ente si avvalga di una Centrale Unica di Committenza/SUA quest'ultima deve attivare la gara entro 20 (venti) giorni dalla trasmissione, al Responsabile della Centrale Unica di Committenza/SUA, della determinazione a contrattare e del capitolato di gara completo di ogni sua parte.

Il mancato rispetto dei tempi, non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto ai termini di cui sopra, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo, nella misura massima complessiva del 10%, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo.

Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni.

Art. 9 - Espletamento dell'incarico

Gli incarichi dovranno essere svolti di norma all'interno del normale orario di lavoro.

Le spese necessarie per l'esecuzione delle attività rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.

Art. 10 - Liquidazione dell'incentivo

La corresponsione e la ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal responsabile di Area/Servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'amministrazione. In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'aggiudicazione dell'appalto; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture.

L'incentivo verrà liquidato nel modo seguente: 50% dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e il restante 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Tutti i compensi potranno essere corrisposti di norma, nella busta del mese immediatamente successivo a quello della liquidazione.

Art. 11 – Norma transitoria

In sede di prima applicazione e tenuto conto della deliberazione numero 7 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti circa l'assoggettamento delle risorse per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004, alla riduzione del limite di spesa del fondo rispetto al fondo dell'anno precedente, la costituzione del fondo di incentivazione è attuata nei limiti prescritti.
La costituzione del fondo viene determinata con risorse variabili non soggette alle limitazioni, così come previsto dall'articolo 15 comma d), limitatamente ai lavori richiesti dal Commissario straordinario per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2012 e da quest'ultimo finanziati con risorse proprie e/o di terzi.

Altresì nel reperimento delle somme da destinarsi agli incentivi si tiene conto di quanto stabilito nel disegno di legge 2018 (DDL 2960), art.1, comma 526, che cita "all'art.11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture".

Art. 12 – Norme finali

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il presente regolamento consta di n. 12 articoli, è stato sottoposto all'esame della delegazione trattante nella seduta del 21/12/2017 ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC e/o Corte dei Conti, che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.